



Venezia, 03-03-2022

Nr. ordine 320

Al Sindaco  
Alla Presidente del Consiglio comunale  
Ai Capigruppo consiliari  
Al Capo di Gabinetto del Sindaco  
Al Vicesegretario Vicario

## MOZIONE

**Oggetto:** QUESTIONE PREGIUDIZIALE (Ex Art. 21 – Regolamento del Consiglio Comunale) in riferimento alla PD 1089/2021 : Arsenale di Venezia- approvazione del Protocollo d'Intesa per il progetto integrato di valorizzazione funzionale del compendio a conclusione del procedimento di riassetto patrimoniale dell'area ai sensi dell'art.3 comma 19 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n.95

### Premesso che

- ai sensi art. 21 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con DCC n. 54 del 13/12/2018, si pone la questione pregiudiziale alla PD 1089/2021 di cui all'oggetto e se ne chiede il ritiro per le motivazioni illustrate di seguito.

### Premesso inoltre che

- il trasferimento dell'Arsenale al Comune di Venezia è disciplinato dall'art. 3, comma 19 bis, del DL 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazione 7 agosto 2012 n. 135 e successive ulteriori modificazioni;
- il comma 19 bis dell'art.3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal comma 1 dell'art. 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, stabilisce che *"Il compendio costituente l'Arsenale di Venezia, con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali, in ragione delle caratteristiche storiche e ambientali, è trasferito a titolo gratuito in proprietà, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al Comune di Venezia, che ne assicura l'inalienabilità, la valorizzazione, il recupero e la riqualificazione."*;
- tale norma, dunque, stabilisce che dal trasferimento siano **escluse le "porzioni utilizzate dal Ministero della Difesa per i suoi specifici compiti istituzionali"**, **inoltre impone al Comune di Venezia, intestatario del trasferimento dell'intero compendio, l'obbligo di assicurarne "l'inalienabilità, la valorizzazione, il recupero e la riqualificazione"**;
- nell'ambito di tali finalità il Comune deve garantire:
  1. l'uso gratuito delle porzioni dell'Arsenale finalizzate per la realizzazione del sistema Mose;
  2. l'uso gratuito degli ambiti destinati alla Biennale di Venezia, al CNR e eventualmente altri soggetti pubblici ivi allocati che espletano funzioni istituzionali.

Per attuare quanto stabilito dalla legge è previsto che l'Agenzia del Demanio d'intesa con il Ministero della Difesa e con il Ministero delle Infrastrutture proceda alla perimetrazione e delimitazione del compendio e alla consegna di quanto previsto dal Comune.

- in adempimento a tale normativa, si tenne in data 14.09.2012 una riunione presso il Ministero della Difesa a Roma, alla presenza del Sindaco di Venezia, vennero definite le aree di interesse istituzionale della Marina e quelle che sarebbero passate in proprietà al Comune di Venezia;
- a seguito dell'incontro tenutosi in data 14.09.2012, in data 21.09.2012 venne redatto conseguentemente un verbale tra Agenzia del Demanio, Marina militare e Comune di Venezia nel quale veniva stabilito che *"l'incontro è finalizzato a definire nel dettaglio e a verificare se le perimetrazioni contenute nella planimetria definita nell'incontro tenutosi a Roma presso il Ministero della difesa il giorno 14/09, siano coerenti con la situazione fisica realmente"*

*riscontrabile in loco*”;

- nel verbale di riunione del 21.09.2012 veniva quindi definite, come stabilito nell'incontro del 14.09.2012, le aree di proprietà del comune di Venezia da consegnare nell'immediato e quelle da consegnare in seconda fase, nonché le aree che restavano in proprietà dello Stato in uso alla Marina Militare per i suoi specifici compiti istituzionali”;
- in data 06.02.2013 è stato redatto un verbale di perimetrazione e delimitazione del compendio dell'Arsenale tra Agenzia del Demanio, Ministero della Difesa e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- infine, con verbale di consegna del 06.02.2013, sono state trasferite al Comune di Venezia le aree già individuate.

#### **Considerato che**

- nel verbale del 14.09.2012 era stato chiarito quali fossero le aree utilizzate dal Ministero della Difesa per i suoi specifici compiti istituzionali, ed in particolar modo per quanto riguarda l'area dei c.d. “magazzini marittimi” la Marina riconobbe non essere di interesse istituzionale e concordò che essa passasse in proprietà al Comune, salvo differirne la consegna in una seconda fase;
- infatti nel verbale si legge: **“per quanto concerne l'area degli squadroni (...) il Contrammiraglio mette in evidenza come tale ambito diventi fondamentale nel riallocare l'attuale falegnameria e i tre depositi di materiale vario della Marina (in parte vincolato) attualmente ubicato nell'area degli ex magazzini marittimi, settore previsto dalla planimetria di cui sopra da consegnare al comune di Venezia in una seconda fase (vedi allegato 1)”** ;
- è evidente, quindi, che per consentire il trasferimento dei materiali presenti, tale area era stata indicata come in mero uso alla Marina Militare con verbale di perimetrazione e consegna;
- dagli atti suddetti e dalle planimetrie allegate, risulta chiaro come nel 2012 **vennero distinte le aree che passavano in proprietà al Comune di Venezia, dalle aree che rimanevano in proprietà dello Stato in uso al Ministero della Difesa;**
- la sequenza degli atti sopra richiamati, perfettamente coerente con la previsione normativa, dimostra come non vi è alcun disallineamento nell'attuazione delle previsioni legislative che stabilivano il passaggio in proprietà al Comune di Venezia di tutto il compendio dell'Arsenale, tranne per quanto era relativo alle funzioni istituzionali della Marina Militare (area blu dell'allegato 1), delle quali non facevano parte i magazzini marittimi;

#### **Considerato inoltre che**

- nel verbale di consegna del 06.02.2013 è stato stabilito che il Comune di Venezia, in area divenuta di sua proprietà, dovesse garantire al Ministero della Difesa l'uso gratuito sine die di alcune aree;
- tale previsione era stata fatta in coerenza con quanto previsto nel verbale del 21.09.2012 era stato chiarito che si differiva la mera consegna delle aree divenute di proprietà del comune in seconda fase;
- **l'interpretazione secondo la quale con tale accordo vi sarebbe una previsione di uso a tempo indeterminato è da rigettare, infatti in questo caso la clausola dovrebbe ritenersi nulla dal un punto di vista giuridico per contrasto con norme imperative che impediscono tale tipo di pattuizioni.**
- infatti, sia nella giurisprudenza sia di legittimità che di merito pare possibile affermare come il nostro sistema giuridico dimostri di avere, di fatto, un'avversione al mantenimento di vincoli obbligatori perpetui (cfr. Cass., Sez. II, 30 settembre 2014, n. 20639 cfr. ex plurimis anche Cass. Sez. III, 8 luglio 2020, n. 14243; Trib. Firenze 5 giugno 2021 n. 1538; Trib. Ivrea 31 agosto 2020 n. 116).
- *“l'applicabilità, nel nostro ordinamento, del principio della generale inammissibilità delle obbligazioni perpetue. il quale non consente ai soggetti la possibilità di vincolarsi senza alcun termine” (...)* *“dovendosi considerare estranea al nostro ordinamento la concezione di un'obbligazione personale di natura perpetua (che - se conclusa - sarebbe nulla)”* (così, recentemente, Cass. Sez. II, 17 settembre 2021, n. 25195);
- Facendo proprio *“detto principio (di ordine pubblico) ... in base al quale devono considerarsi inammissibili vincoli personali perpetui o comunque a tempo indeterminato”* (Trib. Ivrea 31.08.2020 n. 116), si dovrebbe concludere per la nullità delle disposizioni che prevedono l'uso a tempo indeterminato a favore della Marina Militare., *“giacché contraria ad interessi di natura pubblicistica”* (cfr. Cass., Sez. 26 settembre 2000, n. 12765: anche Cass., Sez. II, 26 marzo 1968, n. 944).

#### **Visto che**

- **tutto quanto sopra descritto conferma la proprietà in capo al Comune di Venezia delle aree dei c.d. magazzini marittimi;**

#### **Dato atto che**

- **per le ragioni sopra esposte si ritiene di confermare la piena proprietà delle aree del sine die in capo al Comune di Venezia, e dunque la impossibilità di cessione delle suddette aree con una mera sottoscrizione del protocollo di intesa di cui all'oggetto ;**

#### **Considerato infine che**

- dopo decenni di attesa, grazie all'azione del Comune di Venezia, la proprietà dell'Arsenale di Venezia è stata trasferita dallo Stato al Comune di Venezia nel 2012, salve le aree utilizzate dal Ministero della Difesa per i suoi specifici compiti istituzionali, un'area preziosa che rappresenta, per superficie, significato storico, valore simbolico, qualità fisiche ed ambientali, una grande ricchezza ed una straordinaria opportunità per il futuro dell'intera comunità.
- si ritiene perciò di fondamentale importanza che su questo tema, così come su altri temi di rilievo cittadino, l'Amministrazione Comunale adotti decisioni che comportino un processo partecipato, condiviso, informato, di elaborazione di idee, strategie e proposte partendo dagli imprescindibili contenuti culturali di quei manufatti che rappresentano valori fondanti dell'identità di Venezia.
- il recupero dell'Arsenale è dunque l'occasione non solo per ridisegnare una parte di città ma anche per ridefinire, riaffermare e rilanciare un modello culturale e civile, non solo con il recupero degli spazi, ma anche attraverso l'individuazione di funzioni e attività, alla considerazione della vita possibile della città e del futuro della stessa, riportando l'Arsenale a svolgere un ruolo fondamentale all'interno della città lagunare.
- l'Arsenale, da sempre, ha svolto un ruolo di rilevanza come centro di eccellenza tecnico-scientifica e come fucina di sperimentazione di nuove tecnologie legate all'essere Venezia città d'acqua, il frutto di una complessa relazione che ha prodotto, nel tempo, un sistema ambientale ed antropico dall'equilibrio fragile e delicato.
- 

#### **Tutto ciò premesso e considerato**

**Si propone il ritiro della delibera in oggetto, ai sensi art. 21 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, al fine di:**

1. **modificare il protocollo, stralciando la parte relativa alla cessione in proprietà al Ministero della Difesa delle aree attualmente in proprietà del Comune di Venezia;**
2. **provvedere ad un percorso che permetta partecipazione attiva di cittadini e associazioni;**

**Allegati:** [Allegato 1](#)

**Monica Sambo**

Emanuela Zanatta